



Unione dei Comuni del Conselvano

Provincia di Padova

AGNA ARRE BAGNOLI DI S. BOVOLENTA CANDIANA CONSELVE TERRASSA P.

Data 27 MAR. 2014

ORIGINALE

G . U . n . r o 9 del 19/02/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL DISTACCO PARZIALE DEL GEOM. STEFANO BIANCHI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANT'URBANO, DAL 20/02/2014 - 30/06/2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **17:30** in CONSELVE ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta dell'Unione con l'intervento dei Signori:

RUZZON ANTONIO	Presidente Unione
SCARABELLO GIANNICOLA	Sindaco
STURARO ALBERTO	Sindaco
RASI MARIO	Sindaco
MENEGHELLO VITTORIO	Sindaco
DE MARCHI ANDREA	Sindaco
BETTO EZIO	Sindaco

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 1

Assiste il Il Segretario dell'Unione Sig. dott.ssa Annalisa Merlo.

Il Presidente Sig. **Antonio Ruzzon**, nella sua qualità di **Il Presidente dell'Unione**, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta. La Giunta dell'Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Unione dei Comuni per giorni 15 N. 176
dal 27 MAR. 2014 al 11 APR. 2014
Li, 27 MAR. 2014
Il Messo Comunale
Wadele Selvaspina

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL DISTACCO PARZIALE DEL GEOM. STEFANO BIANCHI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANT'URBANO, DAL 20/02/2014 – 30/06/2014.

Proposta di deliberazione del Presidente Antonio Ruzzon istruita dal Segretario dell'Unione dott.ssa Annalisa Merlo;

PREMESSO che l'Unione dei Comuni del Conselvano, con propria deliberazione di Giunta n. 7 del 03/02/2014, immediatamente eseguibile, ad oggetto "CONCESSIONE NULLAOSTA ALLA MOBILITÀ ESTERNA, VERSO IL COMUNE DI SANT'URBANO, DEL DIPENDENTE BIANCHI STEFANO, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D1 P.E.O. D3, CON DECORRENZA 20 FEBBRAIO 2014. INDIRIZZI PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 14 COMMA 7 CCNL 22/01/2014":

- ha autorizzato il trasferimento mediante mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, presso il Comune di Sant'Urbano (PD), del dipendente Bianchi Stefano, istruttore direttivo tecnico, categoria D1 P.E.O. D3, con decorrenza dal prossimo 20 febbraio 2014;
- ha dato atto che l'ultimo giorno di lavoro, in qualità di dipendente dell'Unione dei Comuni del Conselvano, del Sig. Bianchi Stefano è il 19 febbraio 2014;
- ha fissato alcuni indirizzi per l'utilizzo del dipendente, presso l'Unione, con decorrenza dal 20 febbraio 2014, mediante apposita convenzione ex art. 14, comma 7, del CCNL 22/01/2014, da sottoscrivere con il Comune di Sant'Urbano (PD), per 14 ore settimanali sino a tutto il 30 giugno 2014;

VISTO l'allegato schema di Convenzione, ex articolo 14 del CCNL 22/01/2004, disciplinante il distacco parziale del dipendente, del Comune di Sant'Urbano (PD), Sig. Bianchi Stefano, con decorrenza dal 20/02/2014 e sino al 30/6/2014, presso l'Unione dei Comuni del Conselvano;

ATTESO che la spesa derivante dal distacco parziale del dipendente Bianchi Stefano, ex articolo 14 del CCNL 22/01/2004 per l'importo massimo complessivo di € 8.305,69 (il cui rimborso avverrà previa rendicontazione analitica e puntuale da parte del Comune di Sant'Urbano):

- in assenza del Bilancio di Previsione 2014, pur essendo assicurata la copertura finanziaria derivante dal risparmio di spesa per la cessazione dal servizio, a decorrere sempre dal 20/02/2014 del medesimo dipendente, dovrà essere sottoposta a riconoscimento, come debito fuori bilancio, in sede consiliare, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- rientra tra le spese di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006 rispettandone i limiti, individuati nella spesa complessiva dell'anno 2013, come risultanti dalla deliberazione di G.U. n. 11 del 27/11/2013, sia come Unione dei Comuni del Conselvano che come Comune di Bagnoli di Sopra, quale ente di appartenenza (sino al 31/12/2013), del dipendente Bianchi Stefano, cui la spesa in oggetto verrà imputata;

- non rientra tra le spese di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella L. 30/7/2010 n. 122 (come modificato dall'articolo art. 4, comma 102, lett. a) e b), della L. 12.11.2011 n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, successivamente, dall'articolo 4-ter, comma 12, del D.L. 02.3.2012, n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44) che dispone che *“a decorrere dall'anno 2011 (... omissis ...)* (n.d.r. gli enti pubblici) *possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio (... omissis ...) non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano (... omissis ...) gli enti locali (... omissis ...). A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (... omissis ...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”*. Infatti, le convenzioni ex articolo 14 del CCNL 22/01/2014, per espressa disposizione della medesima norma, sono dirette a disciplinare la utilizzazione parziale di personale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, e quindi non soggiace ai limiti sopra esposti (vedasi orientamento ARAN RAL670, nonché, cfr. Lombardia/988/2010/PAR e Lombardia/676/2010/PAR, Lombardia/448/2013/PAR);

EVIDENZIATO che l'utilizzo del dipendente Bianchi Stefano, in distacco parziale mediante convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2014, sarà inserito nel Programma triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 e nel Piano annuale delle assunzioni 2014 dell'Unione dei Comuni del Conselvano;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato sub A);

DELIBERA

1. per le motivazioni espone in premessa, di approvare lo schema di Convenzione (allegato sub B), ex articolo 14 del CCNL 22/01/2004, disciplinante il distacco parziale del dipendente, del Comune di Sant'Urbano (PD), Sig. Bianchi Stefano, con decorrenza dal 20/02/2014 e sino al 30/6/2014 presso l'Unione dei Comuni del Conselvano;
2. di dare atto che:
 - l'Unione dei Comuni del Conselvano dovrà rimborsare, previa rendicontazione analitica e puntuale da parte del Comune di Sant'Urbano, la somma massima di € 8.305,69, pari al 38,89% della costo complessivo del dipendente Bianchi Stefano, relativamente al periodo 20/02/2014 - 30/6/2014, secondo le indicazioni riportate nella citata convenzione, e rapportato all'utilizzo per 14 ore settimanali su 36 totali;
 - in assenza del Bilancio di Previsione 2014, pur essendo assicurata la copertura finanziaria derivante dal risparmio di spesa per la cessazione dal servizio del medesimo dipendente, a decorrere sempre dal 20/02/2014, la spesa derivante dal presente provvedimento dovrà essere sottoposta a riconoscimento, come debito fuori bilancio, in sede consiliare, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, non essendo assunto l'impegno di spesa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

- la spesa in oggetto rientra tra le spese di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006 rispettandone i limiti, individuati nella spesa complessiva dell'anno 2013, come risultanti dalla deliberazione di G.U. n. 11 del 27/11/2013, sia come Unione dei Comuni del Conselvano che come Comune di Bagnoli di Sopra, quale ente di appartenenza (sino al 31/12/2013), del dipendente Bianchi Stefano, cui la spesa in oggetto verrà imputata;
 - la spesa in oggetto non rientra tra le spese di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella L. 30/7/2010 n. 122 (come modificato dall'articolo art. 4, comma 102, lett. a) e b), della L. 12.11.2011 n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, successivamente, dall'articolo 4-ter, comma 12, del D.L. 02.3.2012, n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44) che dispone che *“a decorrere dall'anno 2011 (... omissis ...) (n.d.r. gli enti pubblici) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio (... omissis ...) non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano (... omissis ...) gli enti locali (... omissis ...). A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (... omissis ...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”*. Infatti, le convenzioni ex articolo 14 del CCNL 22/01/2014, per espressa disposizione della medesima norma, sono dirette a disciplinare la utilizzazione parziale di personale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, e quindi non soggiace ai limiti sopra esposti (vedasi orientamento ARAN RAL670, nonché, cfr. Lombardia/988/2010/PAR e Lombardia/676/2010/PAR, Lombardia/448/2013/PAR);
 - l'utilizzo del dipendente Bianchi Stefano, in distacco parziale mediante convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2014, sarà inserito nel Programma triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 e nel Piano annuale delle assunzioni 2014 dell'Unione dei Comuni del Conselvano;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a dare attuazione a quanto sopra deliberato nonché di autorizzare lo stesso Responsabile alla sottoscrizione della convenzione, in nome e per conto dell'Unione dei Comuni del Conselvano;
 4. di trasmettere copia della presente deliberazione:
 - al dipendente interessato;
 - al Comune di Sant'Urbano;
 - al Responsabili del Servizio Economico – Finanziario;
 - alle OO.SS.;
 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA dell'UNIONE

Preso atto della proposta del Presidente Antonio Ruzzon, istruita dal Segretario dell'Unione dott.ssa Annalisa Merlo, e comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato "A" alla deliberazione G.U. n. 9 del 19.02.2014

Oggetto : **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL DISTACCO PARZIALE DEL GEOM. STEFANO BIANCHI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANT'URBANO, DAL 20/02/2014 - 30/6/2014**

PARERI, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di DELIBERAZIONE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.U. relativa all'oggetto suddetto; ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

- FAVOREVOLE. _____
 CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____
 NON DOVUTO per le seguenti motivazioni: _____

Conselve, li 19.02.2014

Il Segretario dell'Unione
dott.ssa ANNALISA MERLO

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO**

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.U. relativa all'oggetto suddetto;

visto il parere tecnico favorevole rilasciato in data 19/02/2014;

atteso che la proposta stessa ~~COMPORTA/NON COMPORTA~~ riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

- FAVOREVOLE, limitatamente alla copertura finanziaria, derivante dalla minor spesa per la cessazione del medesimo dipendente, in quanto, mancando il Bilancio di Previsione 2014, la spesa non potrà essere regolarmente impegnata ai sensi dell'articolo 183 del TUEL, con conseguente necessità di provvedere al relativo riconoscimento ai sensi dell'articolo 194 del TUEL.

- CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____
 NON DOVUTO. _____

Conselve, li 19.02.2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
dott. STEFANO ANDREOTTI

all sub B)



COMUNE DI SANT'URBANO

35040 - Provincia di Padova

Via Europa n.20 - Tel.0429-96023 - Fax 0429-96272

E-mail: info@comune.santurbano.pd.it

Pec: comune.santurbano.pd@legalmail.it

CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL DISTACCO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO DEL GEOM. STEFANO BIANCHI

L'anno duemilaquattordici , il giorno del mese di

TRA

Il Comune di Sant'Urbano, con sede in Sant'Urbano (Padova) - Via Europa, 22, codice fiscale 82001490281 rappresentato dal Sig. Lorenzetto rag. Zeno nato a Merlara (PD) il 15.06.1958, (cod. Fisc. LRN ZNE 58H15 F1480) che interviene in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Generali del Comune Sant'Urbano in forza dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000; -----

E

L'Unione de Comuni del Conselvano, con sede in Conselve (Padova) – Via Vittorio Veneto, 19, codice fiscale 00225690296 rappresentato dal Sig. Andreotti Stefano nato a Rovigo (RO) il 25/02/1967, (Cod. Fisc. NDRSFN67B25H620H) che interviene in qualità di Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell'Unione dei Comuni del Conselvano in forza dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (Decreto Presidenziale n. 02/2014);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22/01/2014, disciplina l'utilizzo parziale ed il conseguente distacco del geom. Stefano Bianchi, in servizio presso il Comune di Sant'Urbano a tempo pieno e indeterminato dal 20.02.2014, con la qualifica di Istruttore direttivo – Area Servizi tecnici e manutentivi e con inquadramento in cat. D1 P.E.O. D3;

Art. 2 Sede di lavoro

Per tutta la durata del distacco il geom. Stefano Bianchi svolgerà parzialmente il proprio servizio presso l'Unione dei Comuni del Conselvano.

Art. 3 Decorrenza e durata

Il geom. Stefano Bianchi presterà servizio presso l'Unione dei Comuni del Conselvano dal 20 Febbraio 2014 al 30.06.2014, per 14 ore settimanali da effettuarsi nelle giornate di martedì per n. 6 ore (8.00 - 14.00) e di giovedì per n. 8 ore (8.00 - 13.00 e 15.00 – 18.00), fatte salve particolari esigenze di servizio da comunicare sia all'Ente di appartenenza che all'Ente di utilizzo, previa preventiva richiesta scritta, da vistare, sempre in

via preventiva, da parte dei Segretari di entrambi gli enti.

Art. 4 Gestione del rapporto di lavoro

Il rapporto organico di lavoro intercorrerà tra il Comune di Sant'Urbano (PD) e il geom. Stefano Bianchi.

Ogni emolumento spettante al dipendente, quale trattamento economico fondamentale ed accessorio (compreso l'integrale versamento dei contributi) rimane a carico del Comune di Sant'Urbano in qualità di datore di lavoro, Ente di appartenenza del lavoratore. Il Comune di Sant'Urbano provvederà anche a definire ed applicare gli istituti contrattuali quali ferie, permessi retribuiti, ecc..

Art. 5 Rimborso delle spese

L'Unione dei Comuni del Conselvano provvederà a rimborsare al Comune di Sant'Urbano l'intero trattamento economico fondamentale ed accessorio proporzionalmente all'utilizzo di 14 ore settimanali su n. 36 totali, pari al 38,89%. Il rimborso avverrà alla conclusione del periodo di comando, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta dettagliata da parte del Comune di Sant'Urbano, comprensiva quindi dell'apposita rendicontazione.

La spesa complessiva a carico dell'Unione dei Comuni del Conselvano viene quantificata nella misura massima di € 8.305,69 (oneri riflessi e IRAP compresi), pari al 38,89% (14/36) del costo complessivo del dipendente, rapportato al periodo di utilizzo decorrente dal 20/02/2014 e sino 30/6/2014.

Art. 6 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda alle norme vigenti in materia. Sono possibili specifici accordi se e in quanto ritenuti necessari con eventuale adozione di atti da parte degli organi competenti.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Sant'Urbano


Rag. Zeno Lorenzetto

per l'Unione dei Comuni del Conselvano


dott. Stefano Andreotti

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Antonio Ruzzon



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dott.ssa Annalisa Merlo



PUBBLICAZIONE


Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 27 MAR, 2014 al 11 APR, 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

N. Reg. 116

Addi 27 MAR, 2014

L'INCARICATO
Michela Salvagnini



ESTREMI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

il _____

Conselve, li _____

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dott.ssa Annalisa Merlo
